

***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di reti fonia dati, apparati e servizi***  
***per le Pubbliche Amministrazioni,***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e***  
***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***  
***Lotto  (1 o 2 o 3 o 4)***

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di reti fonia-dati, apparati e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in quattro Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*h)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto   della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

*i)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*j)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

*k)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

*l)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

**[inserire in caso di firma digitale]**

*m)* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

## **Articolo 2**

### **Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica:** la dichiarazione d'offerta e la relativa Appendice di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
  - e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica (data fine collaudo) e di conseguente accettazione della fornitura, nel Capitolato Tecnico anche definita "*Data di accettazione e di attivazione della fornitura*";
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto   della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 4;
  - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle

Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di reti fonia-dati, apparati e servizi, ivi inclusi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*", in favore:

**Lotto 1:** delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché degli Enti previdenziali.

**Lotto 2:** delle Pubbliche Amministrazioni – che non siano Amministrazioni dello Stato (centrali o periferiche) o Enti previdenziali – la cui sede, presso la quale erogare servizi e/o forniture, sia ubicata nel territorio di una delle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

**Lotto 3:** delle Pubbliche Amministrazioni – che non siano Amministrazioni dello Stato (centrali o periferiche) o Enti previdenziali – la cui sede, presso la quale erogare servizi e/o forniture, sia ubicata nel territorio di una delle seguenti Regioni: Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

**Lotto 4:** delle Pubbliche Amministrazioni – che non siano Amministrazioni dello Stato (centrali o periferiche) o Enti previdenziali – la cui sede, presso la quale erogare servizi e/o forniture, sia ubicata nel territorio di una delle seguenti Regioni: Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a:
- a) nei confronti della Consip S.p.A. a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura pervenuti al Fornitore medesimo, nonché a rispettare le modalità di svolgimento delle attività preliminari alla attuazione di ciascuna singola fornitura, in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico,
  - b) nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la fornitura di prodotti e servizi, nonché a prestare tutte le attività necessarie, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché i servizi connessi ed i servizi opzionali, tutto come meglio descritto ed indicato dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche e di conformità, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a:

**Lotto 1:** Euro 42.073.483,02= quarantaduemilionisettantatremilaquattrocento ottantatre/02), IVA esclusa;

**Lotto 2:** Euro 10.939.105,58= (diecimilioninovecentotrentanovemilacentocinque/58), IVA esclusa;

**Lotto 3:** Euro 10.097.635,92= (diecimilioninovantasettemilaseicentotrenta

cinque/92), IVA esclusa;

Lotto 4: Euro 6.731.757,28= (seimilionisettecentotrentunomilasettecento cinquantasette/28), IVA esclusa.

3. Le predette forniture dovranno essere eseguite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. Il Fornitore garantisce che i prodotti e gli apparati e/o apparecchiature offerte in sede di gara di cui alle premesse dovranno essere disponibili per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, salva l'ipotesi di "fuori produzione" nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 16.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo complessivo fino a concorrenza due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

## **Articolo 5**

### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da ..... (gg/mm/aaaa) ; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.  
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari al periodo di prestazione del servizio di assistenza e manutenzione in ragione della

modalità prescelta dalla singola Amministrazione Contraente e, quindi, potranno avere una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi o di 48 (quarantotto) mesi, in ogni caso decorrenti dalla “Data di Accettazione” di cui oltre.

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
  - a) verificare che l’Ordinativo di Fornitura emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione Contraente sia stato da quest’ultima correttamente emesso sulla base dei criteri esposti di seguito nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico;
  - b) conseguentemente, non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell’errore all’Amministrazione Contraente.
2. I criteri in base al quale le Amministrazioni Contraenti dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura nei confronti degli aggiudicatari dei Lotti di cui alla gara in premessa sono:
  - tra il Lotto 1, da una parte, e gli altri Lotti, dall’altra parte, quello della tipologia di Amministrazione,
  - tra il Lotto 2, il Lotto 3 ed il Lotto 4, quello della ubicazione geografica della sede dell’Amministrazione presso la quale devono essere erogati i servizi e/o le forniture oggetto del contratto attuativo della Convenzione.
3. Il Fornitore garantisce, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi Allegati, che:
  - a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica, e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture ed il personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati.

4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

**o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in sede di Offerta)**

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

6. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di personal computer usati per lo smaltimento, il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i.

**o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in sede di Offerta)**

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.

7. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, vale quanto stabilito nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

In particolare, in caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nelle modalità di esecuzione delle attività prodromiche all'Ordinativo di Fornitura ivi stabilite, l'Amministrazione ha l'onere di comunicare alla Consip S.p.A. detti ritardi e/o inadempimenti, evidenziando, anche con opportuna documentazione a supporto, le relative circostanze di fatto, anche al fine dell'applicazione da parte della Consip S.p.A. delle penali di cui oltre nei confronti del Fornitore.

## **Articolo 7**

### **Consegna, Attivazione, Collaudo e Accettazione**

1. La fornitura ed i servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura

dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l'esecuzione di tutti i servizi e le attività indicati e descritti nel Capitolato Tecnico e nelle sue Appendici.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Progetto esecutivo predisposto dal Fornitore, così come specificato nel Capitolato Tecnico.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere gli stessi nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e nel Progetto esecutivo, tutto nel rispetto degli impegni assunti dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo delle forniture e dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
6. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, intesa come accettazione ed attivazione della fornitura medesima, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà

sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Ciò vale sia per i servizi obbligatori sia, ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti, per i servizi che nel Capitolato tecnico sono definiti opzionali.
2. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione, sia per il periodo in garanzia sia per l'ulteriore periodo a richiesta e per ciascuna delle fasce di performance di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a prestare il menzionato servizio per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, restando inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
3. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione tramite Call Center, il Fornitore deve, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un Call Center secondo modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico, nel presente atto e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Entro e non oltre il termine dianzi indicato il Fornitore deve, altresì, rendere noti il numero telefonico (con costo a carico del destinatario, ovverosia, un numero verde), il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati. Il mancato rispetto del termine indicato nel presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un

numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente a data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

4. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ed in appendice al medesimo, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi dell'indicazione di quantitativo, importo, valore stimato di contratto e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
  - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - Data di Consegna (ove prevista);
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti in appendice al Capitolato tecnico, allegato alla presente

Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Livelli di servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi e le attività, anche connesse alla fornitura, oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale parte integrante dell'Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli di servizio e dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi oggetto della presente Convenzione, così come indicati e descritti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 10**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "E".
2. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7, comma 7, ad eccezione dei seguenti corrispettivi:
  - a) i corrispettivi relativi al servizio di assistenza e manutenzione ed ai servizi di gestione, espressi in un canone annuo, sono corrisposti al termine del periodo di riferimento,
  - b) i corrispettivi relativi ai servizi *move-add-change* sono dovuti al termine dell'esecuzione dei servizi medesimi;
  - c) il corrispettivo relativo al servizio di addestramento e formazione è dovuto a seguito dell'esito positivo della verifica e valutazione sull'andamento dei corsi, quindi a decorrere dalla data riportata nella scheda di valutazione con esito positivo dei corsi medesimi, così come stabilito al paragrafo 3.4 del

Capitolato Tecnico.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.
4. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
5. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

## **Articolo 11**

### **Costi della sicurezza**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008, dovranno valutare la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nascente dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, e in caso di sussistenza di tali rischi, quantificare i relativi costi di sicurezza predisponendo il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come sopra determinati.

## **Articolo 12**

### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine per la consegna alla Consip S.p.A. del Piano della qualità modificato e/o corretto, di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine per la consegna alla Amministrazione richiedente del progetto preliminare e preventivo economico preliminare, di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna del Progetto esecutivo e del Preventivo economico definitivo di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per

- progetti di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo.
4. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna del Progetto esecutivo e del Preventivo economico definitivo modificati e/o integrati sulla base delle richieste dell'Amministrazione contraente, di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per progetti di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 3 per l'attivazione del Call Center e la comunicazione dei relativi recapiti, nonché per ogni giorno lavorativo di inoperatività del Call Center medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna dei "rapporti di progetto" di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 2% (cinque per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.
7. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la consegna all'Amministrazione Contraente del Piano della qualità relativo allo specifico Progetto esecutivo, di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di

Fornitura, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.

Si precisa che il Fornitore sarà considerato in ritardo rispetto al menzionato termine anche nel caso in cui il Piano della qualità consegnato all'Amministrazione contraente non risulti conforme al Piano della qualità approvato dalla Consip S.p.A.. In tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data di consegna del Piano della qualità nella versione conforme a quella approvata dalla Consip S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna della fornitura e l'esecuzione dei servizi ed attività obbligatori – di cui al paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico – previsti nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.
9. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Progetto esecutivo di ultimazione (termine finale di durata) di tutte le forniture, i servizi e le attività previste nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.
10. In riferimento a quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, il Fornitore sarà considerato in ritardo rispetto ai menzionati termini anche nel caso in cui esegua

la fornitura e/o le attività in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Progetto esecutivo e/o all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura e/o le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Progetto esecutivo e/o all'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di inizio del collaudo previsto nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.
12. Per ogni 7 (sette) giorni solari di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per l'esecuzione del collaudo previsto nel Progetto esecutivo, di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ordinativi di fornitura di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dell'ordinativo.
13. Nell'ipotesi in cui il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, effettui autonomamente il collaudo sulla base delle specifiche precedentemente definite, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna della documentazione di riscontro di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico rispetto alla "data di fine collaudo" risultante dal relativo verbale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo, di cui al

Capitolato Tecnico, (se di valore superiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per progetti di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro, la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del Preventivo economico definitivo.

14. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Aggiudicatrice, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini (cfr. § 4.1.3.2 del Capitolato Tecnico) per la trasmissione della reportistica indicata nell'Appendice n. 2 al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Relativamente alla reportistica indicata nel § 4.1.3.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice n. 2, per ciascuna tipologia di flusso e per ciascun mese di riferimento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 120,00 (centoventi/00) per ogni punto percentuale di record scartati eccedente la soglia del 10%.
16. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice n. 1 – Schema delle verifiche ispettive, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
17. Nelle ulteriori ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione - stabilite nell'Appendice n 4 del Capitolato Tecnico - nell'esecuzione dei singoli servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nella richiamata Appendice, qui da intendersi integralmente trascritte fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 13**

#### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari a per il Lotto 1: Euro 210.367,42= (duecentodiecimilatrecentosessantasette/42), per il Lotto 2: Euro 54.695,53= (cinquantaquattromilaseicentonovantacinque/53), per il Lotto 3: Euro 50.488,18= (cinquantamilaquattrocentottantotto/18), per il Lotto 4: Euro 33.658,79= (trentatremilaseicentocinquantotto/79).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

### **Articolo 14**

#### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione, in tutto o in parte, della presente Convenzione e/o del singolo Contratto di fornitura da parte della Consip S.p.A. e/o della Amministrazione Contraente per quanto di rispettiva competenza:
  - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo,
  - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);

- c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
- d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 5 e 6,
- e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.

### **Articolo 15**

#### **Divieto di Subappalto**

***[da inserire se il subappalto è vietato]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Subappalto**

***[da inserire se il subappalto è autorizzato]***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

### **Articolo 16**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste da Consip S.p.A., relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio dei Contratti di Fornitura, entro un tempo massimo fissato in n. 5 giorni lavorativi.

## **Articolo 17**

### **Fuori produzione**

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un sistema e/o apparati e/o prodotto offerto ed oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, nonché
  - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Consip S.p.A. un sistema e/o apparato e/o prodotto alternativo a quello dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quello “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il sistema e/o apparato e/o prodotto sostituito.
3. All’esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura del sistema e/o apparato e/o prodotto dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la Consip S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del sistema e/o apparato e/o prodotto proposto dal Fornitore in sostituzione sarà effettuata dalla Consip S.p.A. e, pertanto, l’accettazione del/i medesimi è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima.
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire un sistema e/o apparato e/o prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **Articolo 18**

### **Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica del sistema e/o apparato e/o prodotto oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo del sistema e/o apparato e/o prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

## **Articolo 19**

### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,  
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

---

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

---

**[da inserire in caso di firma digitale]**

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

**IL FORNITORE**

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

---

***[da inserire in caso di firma digitale]***

**IL FORNITORE**

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_